

## Determinazione del Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche

N. 29-10305 / 2010  
(numero-protocollo/anno)

**Oggetto:** autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 29/12/2003 n. 387 alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico da ubicarsi nel comune di Balangero (TO).

Impresa: **OSORIO Arlette**

Codice Impresa: **020128**

### Il Dirigente del Servizio

#### Premesso che:

- la Sig.ra Osorio Arlette, residente in Balangero (TO) – via Corio n. 33, C.F. SRORRTT57E65Z110J, ha presentato alla Provincia di Torino, in data 21 ottobre 2009 (prot. n. 846796 del 27 ottobre 2009), istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 alla costruzione e all'esercizio di un *impianto di generazione elettrica con tecnologia fotovoltaica con potenza nominale di 957,44 kW*, da ubicarsi nel comune di Balangero in via Corio, su terreno censito al catasto Foglio n. 5 particelle 201-229;
- la Provincia di Torino, ha avviato, con nota prot. n. 886429 del 10/11/2009, il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto in questione e indetto, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., una conferenza dei servizi per il giorno 11 dicembre 2009, poi rinviata al 15 dicembre 2009;

#### Considerato che:

- L'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 dispone che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
- tuttora non sono state approvate le linee guida previste dal D.Lgs. 387/2003 art. 12 comma 10 per lo svolgimento del procedimento unico di cui al comma 3 dello stesso art. 12;
- Le aree interessate dal progetto sono classificate dal P.R.G. del Comune di Balangero come "Ev" - Agricole soggette a vincolo idrogeologico e "EP" – Agricola di valore ambientale. Le medesime aree sono classificate dalla Carta di pericolosità geomorfologica allegata al P.R.G. in Classe IIa e IIIa.
- la realizzazione dell'impianto in oggetto necessita pertanto, oltre ai permessi di carattere edilizio-urbanistico da parte del Comune interessato, di autorizzazione per la trasformazione di aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30/12/1923 n. 3267, secondo i disposti delle L.L.R.R. 45/1989, 44/2000 e 30/2009;
- il progetto è stato sottoposto a procedura di verifica ex art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998, conclusasi con l'esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, subordinatamente al rispetto delle condizioni espresse nella Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale n. 33-32357 del 24/8/2009;

- la Legge 99/09 *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”* ha modificato in più parti il D.Lgs. 387/03, in particolare stabilendo all'art. 27, comma 42 che il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e la loro autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

#### **Acquisito:**

- la Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale n. 33-32357/2009 di esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale;
- il parere del Comune di Balangero prot. n. 9956 del 7/12/2009, ascrivito a protocollo della Provincia di Torino con n. 967783 del 7/12/2009, in cui si trasmette la Deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 24/11/2009 di assenso alla realizzazione di impianto fotovoltaico da parte della Sig.ra Osorio Arlette;
- il parere del Servizio Difesa del Suolo e attività Estrattiva della Provincia di Torino, prot. n. 141978 del 17/2/2010.

#### **Visto:**

- La Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- La Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387: *“Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99: *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il R.D. n. 3267 del 30 dicembre 1923: *“Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”*;
- la legge regionale n. 45 del 9 agosto 1989: *“Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27”*;
- la legge regionale n. 30 del 4 dicembre 2009: *“Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria”*, che ha ridefinito il quadro delle competenze di Regione, province e comuni in relazione al rilascio delle autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico ai sensi della legge regionale n. 45/1989;
- la legge regionale n. 23 del 7 ottobre 2002, recante disposizioni in campo energetico;
- il Programma energetico provinciale, approvato con D.C.P. n. 137489 del 14/01/2003;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, e s.m.i.
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000: *“Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”*.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente, ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

### **DETERMINA**

- 1) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 la Sig.ra Osorio Arlette alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di cui all'Allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di vincolare l'autorizzazione al rispetto delle prescrizioni indicate nell'*Allegato A*;
- 3) di fare salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

### **EVIDENZIA CHE**

- la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla presente autorizzazione;
- in caso di variazione della titolarità o della forma giuridica, l'impresa deve richiedere volturazione della presente autorizzazione;
- la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003, costituisce obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto; al momento della cessazione dell'attività degli impianti autorizzati, l'impresa deve trasmettere alla Provincia di Torino e al Comune di Balangero il programma per la dismissione degli stessi e la rimessa in pristino dei luoghi, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- la presente autorizzazione perde di efficacia se i lavori per la realizzazione dell'impianto non sono avviati entro un anno dal rilascio e conclusi entro i 2 anni successivi, salvo proroga espressamente richiesta dall'impresa;
- copia conforme della presente autorizzazione e copia della relazione tecnica presentata a corredo dell'istanza devono essere conservate in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo.

### **DISPONE**

che il presente atto sia trasmesso al Comune di Balangero, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Torino e all'A.S.L. TO4, sede di Ivrea per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze.

*Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.*

*Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Provincia, non assume rilevanza contabile.*

Torino, 10 marzo 2010

il Dirigente del Servizio  
Dott. Francesco PAVONE

<b>ALLEGATO A - DESCRIZIONE IMPIANTO</b>	
Impresa: <b>Osorio Arlette</b>	Codice impresa: <b>020128</b>

<i>Impresa</i>	<b>Sig.ra Osorio Arlette,</b> Progettista Ecojoule s.r.l. via Acqui 25 – Cascine Vica – Rivoli (TO)
<i>Codice Fiscale</i>	SRORTT57E65Z110J
<i>Sede Legale</i>	Balangero (TO) – via Corio n. 33 int. 49
<i>Attività dell'Impresa</i>	Persona fisica
<i>Ubicazione impianto</i>	Balangero – via Corio - Foglio n. 5, particelle 201-229
<i>Domanda d'autorizzazione concernente</i>	Impianto di produzione di energia elettrica mediante tecnologia fotovoltaica

L'impianto occupa una superficie totale di circa 17.600 m<sup>2</sup> ed è costituito da:

**Campo fotovoltaico con potenza di picco complessiva di 957 kW**

- 4.352 pannelli complessivi per superficie totale 7.000 m<sup>2</sup> circa
- 8 sub-campi da 544 moduli ciascuno
- 1 inverter per ogni sub-campo
- Moduli in silicio policristallino da 220 Wp ciascuno
- Produzione energia elettrica: 1.200 MWh/a circa
- Strutture di supporto modulari in acciaio zincato, moduli quasi complanari al terreno, inclinazione 25°, orientamento 0° Sud
- Altezza moduli dal suolo: 60 cm circa
- Canali scolo acque meteoriche e pozzetti di raccolta

**Vano tecnico**

- Per apparecchiature elettriche e di controllo
- Superficie coperta: 109,56 m<sup>2</sup>, volume 427,28 m<sup>3</sup>, altezza max: 5,66 m

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di autorizzazione.

**Prescrizioni da D.D. n. 33-32357/2009 del Dirigente del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino**

1. Sono fatti salvi tutti gli adempimenti e le prescrizioni riportati nella Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale n. 33-32357/2009 di esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale.

**Prescrizioni da Deliberazione della Giunta Comunale n. 144/2009 del Comune di Balangero**

2. Dovranno essere rispettate integralmente le disposizioni contenute nel PRGC in fase di adozione con la Deliberazione del C.C. n. 29 del 6/10/2009, con particolare riferimento ai contenuti dell'art. 39 delle NTA, allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 24/11/2009.
3. L'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione o della cessata attività dell'impianto dovrà essere garantito dal soggetto realizzatore mediante idonea garanzia fidejussoria a favore dell'ente competente. La predetta garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 30 giorni dalla richiesta dell'ente competente, ed inoltre dovrà garantire, nel caso di esecuzione sostitutiva da parte dell'ente competente, tutte le spese necessarie, documentate mediante computo metrico, ivi comprese quelle generali, quali spese tecniche ed IVA.

**Prescrizioni da Provincia di Torino, servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva**

4. Devono essere osservate tutte le prescrizioni dettagliate nella relazione geologico – tecnica datata 23 aprile 2009 allegata al progetto.
5. Il sistema di regimazione delle acque meteoriche ed il canale di scolo in cui esso sfocerà dovranno essere costantemente mantenuti in modo da garantirne l'efficienza.
6. Considerata l'altezza delle scarpate, durante la realizzazione del tratto di pista in trincea (sezioni S23-S26), che intercetterà il substrato cristallino, dovranno essere eseguiti dei rilievi geostrutturali speditivi che consentano di verificare la stabilità delle pareti rocciose; qualora venisse riscontrata la possibilità di eventuali cinematismi a carico di porzioni dell'ammasso roccioso, dovranno essere adottate tempestivamente opportune soluzioni tecniche che consentano di garantire la stabilità delle scarpate e la sicurezza dei lavoratori.
7. Il materiale di risulta degli scavi non potrà essere abbandonato o sparso sul versante, ma dovrà essere caratterizzato e gestito secondo le indicazioni del D. Lgs. 152/06. Nell'ipotesi in cui risulti possibile il reimpiego di tale materiale sul sito, dovrà essere redatta apposita documentazione tecnica che indichi ubicazione e caratteristiche geometriche dei riporti, corredata da opportune verifiche di stabilità nel caso in cui il materiale venga sistemato sul versante, stoccato in cumuli o dia origine a scarpate. Tale documentazione dovrà essere trasmessa al Comune di Balangero ed ai soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione per trasformazione di aree soggette a Vincolo Idrogeologico, secondo i disposti delle LL.RR. 45/1989, 44/2000 e 30/2009.
8. Per quanto riguarda l'eventuale presenza di amianto nell'area interessata dagli interventi in oggetto, si riportano le considerazioni conclusive della "Relazione descrittiva sugli approfondimenti geologici effettuati ai fini dell'individuazione dell'eventuale presenza di amianto", redatta nel mese di febbraio 2010 dal Geol. A.F. Labarbuta: "[...] *E' sottinteso che durante l'esecuzione degli scavi ed installazione dei pannelli sia necessario un sopralluogo da parte dello scrivente o altro tecnico incaricato, al fine di valutare l'assenza o presenza di amianto [...]*".

**Connessione alla rete elettrica**

9. L'energia elettrica prodotta sarà immessa sulla rete di distribuzione, come da Soluzione Tecnica Minima Generale proposta da ENEL Distribuzione S.p.A. di cui all'integrazione all'istanza pervenuta in data 25/1/2010 (prot. n. 72136 del 26 gennaio 2010).